

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**ALIQUOTA DEL 4% PER LE PRESTAZIONI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA E DIGITALE DI LIBRI (AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUL. GIURIDICA N. 5 DEL 2 SETTEMBRE 2024)**

Le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, rese utilizzando le moderne tecnologie informatiche, sono assoggettata all'aliquota Iva del 4% secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024. L'Agenzia delle entrate ha specificato che beneficiano dell'aliquota agevolata anche le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali e le fattispecie riconducibili ai contratti d'opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale.

**L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE NON RILEVA AI FINI DEL VALORE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL SOCIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 178 DEL 2 SETTEMBRE 2024)**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa non determina l'incremento del costo della partecipazione per il socio della società partecipata in contabilità semplificata, in quanto, per tali soggetti, non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta. La questione oggetto di interpello riguardava il caso di una società in contabilità semplificata che, dopo aver effettuato la rivalutazione degli immobili detenuti dalla stessa, ha adottato il regime di contabilità ordinaria. Secondo l'Agenzia delle entrate, il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria determina solo l'iscrizione, all'atto dell'apertura dei conti, di una riserva di patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite pregresse, liberamente distribuibile per i soci e non in sospensione di imposta e, pertanto, non incrementativa del valore fiscale della partecipazione.

**IVA AL 4% PER I FERTILIZZANTI (AGENZIA DELLE ENTRATE - CONS. GIURIDICA N. 4 DEL 30 AGOSTO 2024)**

Si applica l'Iva del 4% ai fertilizzanti, sia quando prodotti, ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del Masaf.

## **ALTRE**

**TRANSIZIONE 5.0 – PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – DECRETO DEL 24 LUGLIO E 6 AGOSTO 2024)**

Il Mimit ha pubblicato le disposizioni attuative per il credito d'imposta "Transizione 5.0" per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese disciplinata dall'articolo 38 del dl 19/2024. L'incentivo viene riconosciuto alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano investimenti nell'ambito di progetti per l'innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici. L'accesso al credito d'imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

**TRANSIZIONE 5.0 – IN FATTURA E NEI DDT DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA E IL CODICE ALFANUMERICO RILASCIATO DALLA PIATTAFORMA (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – CIRCOLARE 25877/2024)**

La circolare operativa "Transizione 5.0" pubblicata dal Mimit al punto 6.1 (pagina 65) specifica che tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati deve essere caricata sulla piattaforma e la mancata presentazione comporta il mancato accoglimento della domanda. Nel medesimo paragrafo, la circolare precisa che l'impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell'agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui al capitolo precedente. Il Gse, nell'ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del dm "Transizione 5.0", si riserva di poter acquisire tale documentazione.

**ETS - SOSPESA FINO AL 19 SETTEMBRE 2024 LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA N. 3533 DEL 19 SETTEMBRE 2024)**

Fino al 19 settembre 2024 è sospeso il termine per la comunicazione del titolare effettivo per Enti del terzo settore, per effetto della sospensione effettuata dal consiglio di Stato della decisione del Tar che aveva indicato l'11 maggio 2024 come termine ultimo per la comunicazione del titolare effettivo anche per le Ets.

## **CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) OBBLIGATORIO PER LE LOCAZIONI BREVI (ART. 13 – DL 145/203)**

Diventerà obbligatorio, a partire dal 2 novembre 2024, (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024) il possesso del codice Cin (codice identificativo nazionale, da richiedere tramite procedura automatizzata dal ministero del Turismo) per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a locazioni turistiche e a locazioni brevi, oltre alle strutture turistiche-ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere. Da novembre sarà, quindi, obbligatorio esporre il Cin all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva e indicarlo in tutti gli annunci pubblicati o comunicati. La mancata esposizione del Cin comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in base alle dimensioni della struttura.

## **SCADENZE**

### **RIMBORSO IVA UE – SCADDE IL 30 SETTEMBRE L'ISTANZA DI RIMBORSO (DPR 633/1972 ARTICOLO 38- BIS 1)**

Le imprese che hanno sostenuto costi in Paesi Ue potranno richiedere entro il 30 settembre il rimborso Iva per l'imposta pagata per l'acquisto di beni e servizi all'interno della Comunità Europea nel corso dell'anno 2023. Restano esclusi dalla possibilità di ottenere il rimborso i soggetti in regime forfettario, i soggetti che svolgono solamente operazioni esenti o non soggette a Iva, i soggetti che non danno diritto alla detrazione dell'imposta e i prodotti agricoli in regime speciale. L'istanza dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate e il termine del 30 settembre è decadenziale.

### **ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024 LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO SUPERBONUS PER REDDITI FINO A 15.000 EURO (DM 6 AGOSTO 2024)**

Entro il 31 ottobre 2024 i contribuenti che, nel 2023, hanno conseguito redditi non superiori a 15.000 euro potranno presentare all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'istanza per la

richiesta di un contributo per le spese sostenute nel 2024 per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70% ai sensi del dl 34/2020.